



COMUNE DI GIBELLINA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E PER LA LOCAZIONE DEI CAPANNONI NELLA ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI GIBELLINA

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1 -

Con il presente regolamento vengono definiti:

- 1) i requisiti, i diritti e gli obblighi dei concessionari;
- 2) i criteri e i corrispettivi per la cessione dei lotti con diritto di superficie per la locazione dei capannoni e dei locali adibiti a sala esposizione e conferenze e loro locali annessi;
- 3) le modalità di gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi.

Art. 2 -

La concessione di lotti con diritto di superficie e/o la concessione in locazione dei capannoni è subordinata all'acquisizione del parere espresso da una apposita commissione così composta:

- 1) dal Sindaco pro-tempore che la presiede;
 - 2) dal capo dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - 3) da due esperti in materia di artigianato designati dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
 - 4) da un esperto designato dall'associazione provinciale dei piccoli industriali;
 - 5) da un esperto designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca scelto tra i funzionari dell'Assessorato stesso;
 - 6) da quattro rappresentanti designati uno per ogni associazione di categoria artigiana maggiormente rappresentativa firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 7) da un rappresentante designato dall'amministrazione dell'area di sviluppo industriale competente per territorio, qualora il comune interessato sia sede di area o di nucleo di sviluppo industriale.
- La commissione di cui al presente articolo è nominata con delibera consiliare e dura in carica tre anni.

I componenti di cui ai numeri 4), 5), 7) e 8) devono essere designati entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 3 -

La commissione delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dal segretario comunale o, in caso di impedimento, dal vice segretario del Comune.

Le sedute della commissione, a richiesta di metà dei componenti, possono essere pubbliche.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta, per ogni seduta, un gettone non superiore a £. 200.000, nonché, ove occorrente, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme regionali per i dipendenti con la qualifica di dirigente superiore.

Per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le norme contenute nell'ordinamento

amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia in materia di adunanze e deliberazioni.

Art. 4 -

Le richieste avanzate dalle imprese sono finalizzate:

- 1) alla concessione, con diritto di superficie, dei lotti urbanizzati;
- 2) alla concessione in locazione dei capannoni con annessa area di pertinenza.
- 3) alla concessione a soggetti privati (che possono anche non essere artigiani) che propongono, e si obbligano ad attuare ai sensi dell'art. 19, comma 6, della Legge 23/11/1998, n. 448, un progetto di ristrutturazione degli immobili o di parti di essi, che consenta lo svolgimento di un'attività supporto o a servizio delle imprese insediate. I locali del padiglione espositivo e della Sala Conferenze rientrano tra quelli concedibili per tali fini.

È consentito l'accorpamento di più lotti o capannoni e l'assegnazione degli stesso ad un'unica impresa.

Art. 5 -

A corredo della domanda di concessione, presentata a firma del titolare o del legale rappresentante dell'Impresa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione all'albo o registro di appartenenza presso la camera di commercio, di data non anteriore a tre mesi;
- 2) relazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dell'impresa sull'attività svolta nell'ultimo biennio e su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento; in particolare, dovranno essere fornite indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impiegata e di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare nel nuovo impianto. È opportuno che vengano fornite notizie utili alla valutazione dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 6 -

La commissione valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l'esame della documentazione presentata.

Qualora si rendesse necessario procedere alla formazione di graduatorie, ciascun componente della commissione assegna, per ogni singola richiesta, un punteggio da uno a dieci per ciascuno dei seguenti requisiti posseduti dall'impresa richiedente:

- 1) titolare dell'impresa richiedente già proprietario di aree espropriate per la realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi (costituisce elemento di valutazione la consistenza o il valore venale delle aree espropriate);
- 2) trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro urbano (costituisce elemento di valutazione la consistenza dei beni da trasferire);
- 3) capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);
- 4) sostegno e/o aumento dell'indotto produttivo ed economico locale;
- 5) grado di inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo che l'attività esercita sul centro abitato).

La commissione, in sede di esame delle domande, può disporre la regolarizzazione di quelle incomplete assegnando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni.

La stessa potrà inoltre chiedere documenti integrativi e nuovi elementi di analisi allorché quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione.

I pareri definitivi della commissione, nonché le eventuali graduatorie con i relativi punteggi assegnati, vengono trasmessi al Sindaco il quale ne dà comunicazione scritta agli interessati nel termine di venti giorni.

I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli enunciati nella L.R. 18/2/1986, n. 3 e che qui si intendono richiamati.

Art. 7 -

Nell'area per insediamenti produttivi possono insediarsi anche piccole e medie imprese industriali per un massimo del venti per cento delle aree urbanizzate o della superficie complessiva dei capannoni.

Alle iniziative promosse dai consorzi o cooperative di artigiani potrà essere riservato fino al venti per cento della superficie totale dei lotti e dei capannoni.

Le percentuali di riserva sono stabilite con delibera consiliare.

Art. 8 -

La scelta dell'area o del capannone da assegnare all'impresa richiedente è deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, previa acquisizione del parere di cui al precedente articolo 6.

Tale scelta dovrà tenere conto delle dimensioni, caratteristiche e potenzialità produttive del nuovo impianto.

Dell'avvenuta assegnazione verrà data comunicazione scritta all'impresa richiedente, la quale, entro trenta giorni dalla notifica, dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, il proprio assenso. Decorso infruttuosamente il tempo assegnato, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca dell'assegnazione.

Entro la stessa data il richiedente può presentare, avverso la decisione adottata dal Consiglio comunale nei proprio confronti, ricorso scritto all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il quale, nei successivi trenta giorni, deciderà, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

Art. 9 -

La formale concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal titolare, o legale rappresentante, dell'impresa concessionaria.

Tale convenzione deve essere conforme a quella tipo approvata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; eventuali diverse pattuizioni della convenzione devono essere adeguatamente motivate.

Art. 10 -

La concessione con diritto di superficie dei lotti urbanizzati e la locazione degli opifici è subordinata al pagamento di un canone annuo fissato con deliberazione consiliare sulla base della spesa preventivata per la manutenzione, stimata su base quinquennale, delle opere infrastrutturali e degli opifici medesimi.

Art. 11 -

Il canone di cui al precedente articolo 10 è versato presso la tesoreria comunale in quote semestrali anticipate.

Tale canone è aumentato annualmente secondo i criteri dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente.

Il versamento delle rate semestrali anticipate deve essere effettuato, in unica soluzione, improrogabilmente entro il primo mese di ogni semestre dell'anno di riferimento.

Art. 12 -

Nel caso di ritardato pagamento della rata di canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un'indennità di mora così calcolata:

- cinque per cento della rata semestrale, per il primo mese di ritardo;
- dieci per cento della rata semestrale, per il secondo mese di ritardo;

- quindici per cento della rata semestrale per il terzo mese di ritardo;
- venti per cento della rata semestrale, per il quarto mese di ritardo;
- venticinque per cento della rata semestrale per il quinto mese di ritardo.

Le indennità di mora relative ai vari mesi di ritardo vanno cumulate.

Ove il ritardo superi il quinto mese oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rata semestrale, il comune procederà alla risoluzione della convenzione per colpa e in danno del concessionario.

TITOLO II - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Art. 13 -

Gli assegnatari dei lotti con diritto di superficie, entro sei mesi dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione del lotto medesimo, devono presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare ed entro 18 mesi dalla stessa data di notifica devono iniziare i lavori.

Decorso infruttuosamente tale termine, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca dell'assegnazione.

La stipula della convenzione, di cui al precedente articolo 9, avviene contestualmente al rilascio della concessione edilizia relativa alle opere da realizzare all'interno del lotto assegnato ed i relativi oneri di locazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula della convenzione medesima.

La prima rata, riferita al numero dei mesi compresi fra quello di decorrenza del canone medesimo e la fine del semestre in corso, deve essere versata in unica soluzione presso la tesoreria comunale entro il primo mese del periodo di riferimento; in caso di ritardo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12.

Tutte le spese contrattuali e consequenziali relative alla stipula della convenzione sono a carico del concessionario.

Art. 13bis - Vendita lotti

Non si può procedere alla vendita, ai sensi dell'art. 3 comma 64 della legge 662/96, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/97, se non sono realmente iniziati i lavori per l'esecuzione dell'immobile.

Art. 14 -

La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni trenta e può essere rinnovata per ulteriori anni trenta, purché ne venga fatta richiesta dall'avente diritto almeno un anno prima della scadenza.

Il diritto è esteso:

- all'utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste nella concessione edilizia;
- alla realizzazione di un capannone con eventuali annessi secondo il progetto approvato dalla commissione edilizia comunale;
- al mantenimento e godimento di esse costruzioni e delle relative aree di pertinenza, in favore del concessionario e dei suoi aventi causa, nei limiti e con le modalità fissate nella convenzione.

Art. 15 -

Le opere da realizzare a cura dei concessionari devono avere le caratteristiche costruttive e tipologiche, di cui al successivo art. 16.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti, rimarranno vincolati alla loro originaria e specifica destinazione.

Per superficie utile si intende quella interna dei pavimenti, misurata al netto dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Art. 16 -

Nei lotti assegnati o consentita, da parte dell'impresa concessionaria, la costruzione o installazione

di capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, locali per l'esposizione dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia.

Gli spazi per esposizione, uffici e/o per il personale di custodia non possono avere, nel complesso, superficie utile calpestabile superiore a metri quadrati 60.

Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di cui al primo comma del presente articolo dovranno rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico-economica da allegare al progetto, purché conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di standards urbanistici: è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie per quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 Dicembre 1981, n. 181.

Art. 17 -

Le opere realizzate a qualunque titolo nei lotti non potranno subire modifiche di alcun genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi competenti.

Il Comune si riserva il diritto di fare eseguire, in qualunque momento, a cura del proprio personale all'uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Qualora in corso d'opera venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato, la sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale non interrompe il decorso dei termini stabiliti per la loro ultimazione.

La verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà con il rilascio del certificato di agibilità che stabilirà, inoltre, la destinazione d'uso dei singoli locali.

Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in corso d'opera o a fine lavori, il sindaco ordina l'immediata sospensione della concessione e il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche, entro il termine perentorio che gli verrà assegnato.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario ed il relativo certificato dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'ultimazione delle opere medesime salvo maggiori termini derivanti da vigenti disposizioni e da pareri obbligatori, che devono essere resi da parte di altri organi pubblici.

Art. 18 -

Il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l'inizio e l'ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con ordinanze sindacali.

In caso di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il comune potrà accordare eventuali proroghe purché, nel complesso, non superiori a dodici mesi.

L'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, con l'obbligo da parte del comune di trattenere il corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo intercorrente tra la costituzione del rapporto e la sua estinzione; inoltre, il concessionario resta obbligato al pagamento di una pena pecuniaria a favore del Comune corrispondente all'ammontare del canone di locazione di un anno.

Art. 19 -

L'immobile deve essere utilizzato esclusivamente dal concessionario. E' tassativamente vietato il reale trasferimento a terzi del diritto di superficie, anche se riferito in tutto o in parte alle aree rimaste inedificate.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al precedente comma, la convenzione si intende immediatamente decaduta per colpa o in danno del concessionario.

Art. 20 -

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, la cessazione degli immobili realizzati a cura a spese del concessionario a favore di terzi che abbiano i requisiti per insediarsi nell'area artigianale, dovrà essere autorizzata dal Comune, il quale curerà, altresì, avvalendosi della consulenza dell'Ufficio tecnico erariale o dei tecnici all'uopo incaricati, la determinazione del relativo valore di cessione. Gli oneri per la determinazione del valore delle opere da cedere saranno a carico del concessionario e verranno versati al comune con le stesse procedure previste per il pagamento degli oneri per le concessioni edilizie.

In ogni caso, vengono fatte salve eventuali clausole contenute in atti relative a mutui o contributi concessi per la realizzazione degli immobili.

Nella determinazione del costo di cessione delle opere realizzate dal concessionario non si terrà conto del valore dell'area di sedime, della urbanizzazione e delle infrastrutture realizzate dal comune.

Art. 21 -

Il concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standards correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni al lotto assegnato.

Art. 22 -

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario qualora:

- 1) vengano realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella concessione medesima;
- 2) si verificano nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicate all'amministrazione comunale;
- 3) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
- 4) sia notificata al comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

Art. 23 -

In caso di decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, il diritto di superficie si estingue, il comune diviene proprietario degli edifici e delle opere annesse e ne acquisisce la disponibilità subentrando nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni, con l'obbligo di soddisfare, fino all'estinzione, le ragioni di credito di detti istituti.

Art. 24 -

La decadenza della convenzione, per colpa e in danno del concessionario, deve essere approvata dal consiglio comunale, che stabilirà altresì le sanzioni e l'ammontare delle spese pecuniarie da comminare.

Art. 25 -

Ove, per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione si abbia il perimento degli immobili costruiti sul suolo oggetto del diritto di superficie, il concessionario deve comunicare per iscritto al comune, entro sei mesi dal perimento, se intende o meno procedere alla ricostruzione degli immobili. In caso affermativo il Comune fisserà nuovamente i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori.

Trascorso il termine dei sei mesi sopra indicati, senza che il concessionario abbia comunicato per iscritto l'intendimento di procedere alla ricostruzione delle opere perite, il diritto di superficie si estingue e il suolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritorna nella completa disponibilità del Comune.

Art. 26 -

I manufatti realizzati dal concessionario potranno essere ipotecati soltanto a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari di interesse nazionale e di soggetti abilitati alla concessione di mutui ipotecari alle imprese artigiane o industriali.

TITOLO III - LOCAZIONE DEI CAPANNONI

Art. 27 -

La locazione degli opifici di proprietà comunale è subordinata al pagamento di un canone così come previsto dal precedente articolo 10 e seguenti. Esso terrà conto della superficie utile del capannone nonché dell'estensione dell'area libera di pertinenza del lotto concesso.

La locazione del capannone di proprietà del comune si intende estesa anche all'utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione di opere accessorie eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività produttiva.

A fine locazione il concessionario dovrà ripristinare, a richiesta del Comune, lo stato dei luoghi interni ed esterni allorché per necessità funzionali abbia dovuto apportare modifiche regolarmente autorizzate.

Art. 28 -

La locazione è esercitata nei limiti e con le modalità fissate nell'apposita convenzione.

La locazione sancisce il diritto:

- 1) all'utilizzazione, ai fini dell'attività produttiva, di un capannone con eventuali servizi annessi;
- 2) al mantenimento e godimento di esso impianto e delle relative aree di pertinenza, in favore del locatario e dei suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla convenzione.

Tutti gli spazi, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni indicate nella predetta convenzione.

Gli altri aspetti pattizi non previsti dal presente decreto sono regolati, per quanto applicabili, dalle norme contenute nel capo II della legge 27 luglio 1978, n. 392.

E' prerogativa del comune di prevedere nella convenzione la facoltà del concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, a condizione che ne venga dato avviso, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima.

Sono vietati il comodato e la cessione della locazione, anche se parziali.

Le parti locate potranno essere utilizzate esclusivamente dal concessionario cessionario e per lo svolgimento dell'attività produttiva dallo stesso esercitata.

La sublocazione degli immobili é consentita, purché contestualmente venga locata l'azienda; la stessa disposizione si applica nel caso di cessione del contratto.

Nell'uno e nell'altro caso di cui al comma precedente deve essere richiesto il preventivo nulla osta del comune il quale potrà negarlo per giusta causa con apposita delibera di giunta recante esposti i motivi del diniego.

Art. 29 -

La locazione avrà la durata di sei anni ed il contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni fino alla scadenza della convenzione; tale rinnovo non avrà luogo se sarà sopravvenuta disdetta, comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. Si applica il disposto del 2° comma dell'articolo 28 della legge n. 392/78.

Art. 30 -

Il concessionario si obbliga a non porre in essere atti che, in modo diretto o indiretto, possano compromettere le finalità per le quali l'insediamento viene realizzato. Esso, inoltre, resta obbligato all'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 21.

In caso di accertata inosservanza, il concessionario decade dalla convenzione con la conseguente estinzione del diritto di locazione.

Art. 31 -

Al fine di accertare il buono stato di conservazione dell'immobile locato, il comune si riserva il diritto di disporre, in qualunque momento, visite di accertamento da parte dei propri tecnici.

In caso di accertati deterioramenti, debitamente contestati al concessionario, il comune potrà, con delibera di consiglio, procedere alla risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della parte conduttrice.

La contestazione sarà fatta con lettera raccomandata, assegnando al locatario un termine massimo di trenta giorni per presentare le proprie giustificazioni.

Alla scadenza della locazione, o in caso di risoluzione del contratto, l'immobile dovrà essere riconsegnato al comune libero di persone e cose; ogni aggiunta, modifica, innovazione o cambiamento di destinazione d'uso, che non siano stati regolarmente autorizzati dal comune, comporteranno il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 32 -

La violazione degli obblighi previsti nel contratto di locazione determinerà, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali, civili o amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

A) decadenza della convenzione qualora:

- 1) l'impresa locataria realizzi opere edilizie sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
- 2) si verificano, nell'impresa locataria, modifiche non autorizzate negli scopi statutari;
- 3) l'impresa locataria ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, possano compromettere le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;

B) applicazione, nei confronti dell'impresa, di una pena pecuniaria rapportata all'importo delle opere abusivamente eseguite o all'entità e gravità delle violazioni commesse.

Per la valutazione delle opere contestate, il comune può avvalersi della consulenza dell'ufficio tecnico erariale o dei tecnici esterni appositamente incaricati.

Le sanzioni di cui ai punti A) e B) possono essere cumulabili.

La decadenza della locazione deve essere dichiarata con delibera del consiglio comunale il quale stabilirà, altresì, le sanzioni e l'ammontare della pena pecuniaria da comminare.

TITOLO IV - GESTIONE DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI

Art. 33 -

La realizzazione, la manutenzione ed il rifacimento delle opere ricadenti nelle aree per insediamenti produttivi artigianali è di competenza del comune, che vi provvede direttamente nel rispetto delle norme che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche.

In caso di accertata necessità tali competenze, nonché la gestione dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese, potranno essere affidate a società, associazioni od organismi consortili appositamente costituiti.

Potranno fare parte delle predette società od organismi consortili gli enti territoriali interessati e società di servizi ed associazioni di categoria firmatarie a livello nazionale di contratti collettivi di lavoro.

Gli statuti delle società o degli organismi consortili di cui al presente articolo, nonché le

convenzioni che regolano i mutui rapporti con il comune, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 34 -

Tutte le spese contrattuali e consequenziali relative all'atto di cessione sono a carico del concessionario.